Tribunale di Firenze

SI COMUNICA A:
Avv.BERTUCCI EMMANUELA
BORGO PINTI 75/R
FIRENZE FI
n. fax:

Sezione 02 - San Firenze
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: **17766/2009**
Giudice: BREGGIA LUCIANA
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	ADUC	
		Avv. BERTUCCI EMMANUELA
Convenuto principale	ORESTE FABIO	
		Avv. VALORI ALFONSO

Oggetto: Scioglimento di riserva
Testo comunicazione
Vedi allegato

Firenze 30/04/2010

IL CANCELLIERE

Rg. 3137/10

TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI FIRENZE

così composto dai seguenti giudici

dott.ssa Luciana Breggia presidente

dott. Alfonso Florio giudice

dott. Luca Minniti giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 17766** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2009,** posta in deliberazione all'udienza del 22 Febbraio 2010

e vertente

TRA

Aduc Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori,

elettivamente domiciliato in Firenze , via Cavour n.68 presso lo studio dell'avvocato Emmanuela Bertucci e dell'avv.to Claudia Moretti del foro di Firenze che la rappresentano e difendono per procura in calce al reclamo.

A

PARTE ATTRICE

E

Fabio Oreste ,

elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio n.2 presso lo studio dell'avvocato Virginia Calussi ma rappresento e difeso per procura a margine del ricorso cautelare dall'avv.to Affonso valori del foro di Macerata.

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'associazione ADUC propone reclamo chiedendo la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze , ex art. 700 c.p.c., con il quale il giudice inibisce all'Aduc "la divulgazione in internet del sito *Fabio Oreste e la fantafinanza* e ne ordina la rimozione".

Il signor Fabio Oreste si è costituito chiedendo invece la conferma del provvedimento .

Il collegio ritiene che occorra mettere in rilievo principalmente due circostanze: 1) le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state raccolte e rese pubbliche dall'Aduc mediante l'apertura di un Forum sul proprio sito ed il forum è privo di moderatore chiunque può accedervi e scrivere dopo essersi iscritto; 2) l'Aduc ha già ritenuto di eliminare dal Forum alcune delle espressioni e frasi di cui si è lamentato il ricorrente signor Oreste prima del provvedimento del giudice di prime cure.

Fatta questa premessa non vi è dubbio che Internet abbia spalancato i confini della possibilità di comunicazione pubblica e di esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. La libertà di espressione è un bene costituzionalmente protetto anche nella sua versione telematica moderna e dunque ad avviso del collegio il giudice di primo grado ha errato nel disporre la chiusura dell'intero Forum (in questo senso deve esser interpretato l'inibitoria verso la divulgazione dell'erroenamente definitto sito " Fabio Oreste e la fantafinanza " e l'ordine di "rimozione").

Il signor Oreste non ha alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale nel campo della consulenza in materia di mercato finanziario.

Per contro , a fronte del diritto dell'associazione ad ospitare momenti di discussione pubblica sui temi sensibili per l'associazione stessa, su di essa grava il dovere di amministrare il forum in modo tale da proteggere il terzo dall'aggressione verbale diffamatoria. Il punto critico di bilanciamento degli interessi in gioco : da una libertà di comunicazione delle idee resa assai più potente dalle nuove tecnologie dall'altra la protezione della reputazione individuale.

Ad avviso del collegio in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet non può applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per l'omissione

C

del controllo sul contenuto. Il forum non è una pubblicazione con una propria identità editoriale quale può esser un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum è un luogo aperto, accessibile da chiunque, uno spazio dove la comunicazione tra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. È una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non materialemente possibile se nona prezzo del sacrificio della sua preziosa qualità. Per tale ragione sul forum il resposnabile del sito non può effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perché il sito è sì un prodotto editoriale ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal puvvlico della rete.

E' proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si è orientata la Cassazione penale (Cass. sezione terza penale 10535/09) ove la Corte esclude che i forum possano inquadrarsi nelle pubblicazioni editoriali ed ove afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile.

D

Ad avviso del collegio non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilità ma solo che tale responsabilità non sia tale da imporre un filtro preventivo.

Sotto questo profilo non solo non sussiste il diritto del gestore del sito a garantire l'anonimato della persona che inserisce dichiarazioni nel forum, ma sussiste l'obbligo opposto di predisporre un sistema che consenta l'identificazione rapida del commentatore onde evitare che il diritto eventualmente leso non possa esser tutelato. Sicché nel caso di inidoneità del sito a consentire la rapida identificazione del commentatore da parte dell'interessato, che intenda tutelarsi anche in via giudiziaria, si aggrava l'obbligo gravante sul gestore del sito di protezione del terzo diffamato ; il gestore deve provvedere immediatamente a *rimuovere il contenuto* diffamatorio della pubblicazione in luogo dell'anonimo diffamatore.

In questo senso i forum che consentono il sostanziale anonimato gravano il gestore di un onere di controllo e di immediato intervento in caso di dichiarazioni diffamatore di cui l'interessato chiede la rimozione.

Nel caso di specie però ad avviso del collegio

1) non ha carattere diffamatorio il primo messaggio di cui il signor Oreste ha chiesto la cancellazione perché argomentato su una circostanza rilevante, pertinente e vera: la condanna per pubblicità

ingannevole emessa dall'autorità di garanzia, (mentre oggigiorno esser il compagno di una nota pornostar non è una offesa).

2) non ha carattere diffamatorio il messaggio n.2 a firma Carlo Giunti perché , anche se fortemente critico, contiene le ragioni della polemica;

3) non ha carattere diffamatorio il messaggio n.3 a firma Pietro per la stessa ragione , il n.4 a firma alfie;

4) il numero 5 ed il 6 sono addirittura privi di giudizi negativi,

5) non hanno carattere diffamatorio il messaggio n.7 a firma "E se io fossi Gann " e l'8 a firma Nick anche se fortemente critico contengono le ragioni della polemica.

Per contro ad avviso del collegio il contenuto del forum non giustificava il titolo che l'Aduc ha dato allo spazio di raccolta dei commenti degli utenti sull'attività professionale del signor Oreste.

Induce ad una distorsione della percezione del contenuto dei messaggi (non tutti negativi) l'aver intitolato "*Fabio Oreste e la fantafinanza*" il forum nel quale i messaggi contestati sono stati raccolti.

In questo senso il reclamo va in parte accolto.

Le spese del primo grado possono esser in parte compensate (50%) ed in parte vanno poste a carico dell'Aduc.

Le spese del secondo grado vanno compensate per intero.

IL TRIBUNALE

F

PER QUESTI MOTIVI

- accoglie in parte il reclamo , revoca il provvedimento 13 ottobre 2009 emesso tra le parti dal Tribunale di Firenze ;
- ordina all'Aduc di non intitolare *"Fabio Oreste e la fantafinanza"* il forum dedicato all'attività professionale del signor Fabio Oreste.
- compensa le spese del primo grado per il 50% e per intero quelle di secondo grado;
- condanna l'Aduc a rifondere il 50% delle spese del primo grado a Fabio Oreste liquidandole in €uro 2.000,00 per onorari; in €uro 600,00 per diritti , oltra Iva ,Cap e spese generali.

Cosi' deciso in Firenze il 22.2.2010

dott. Luca Minniti
giudice

Luciana Breggia
presidente

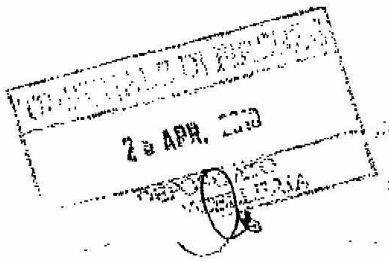

G